

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In data 06/08/2001 presso la sede in via A. Moro 11, nei locali della Biblioteca Comunale di Casalgrande si sono riuniti i sigg.

Essi dichiarano di costituire una associazione culturale senza finalità di lucro che assumerà la denominazione di “ G.F.T. Gruppo Fotografico il Torrione “.

L'associazione costituita quale strumento di promozione di attività culturali e la diffusione di manifestazioni artistiche in genere, in tutte le sue forme, con particolare riferimento a quelle fotografiche nazionali ed internazionali, ha per scopo la costituzione di un ambito di scambi di esperienze nazionali ed internazionali volte a sviluppare la conoscenza e la ricerca attraverso il confronto fra le tendenze artistiche e le differenti tradizioni culturali. In particolare le finalità della associazione sono:

La promozione e la divulgazione della fotografia in tutte le sue forme, dilettantistiche e professionali.

La ricerca e lo studio della fotografia contemporanea e storica .

La realizzazione e l'organizzazione di un archivio fotografico (Fototeca) presso la Biblioteca Comunale di Casalgrande.

La raccolta di materiale fotografico storico.

L'esercizio di attività editoriali, in particolare di testi inerenti la fotografia.

Lo svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare le iniziative culturali, ricreative atte a permettere il raggiungimento degli scopi sociali.

La sede della Associazione è nel Comune di Casalgrande in via A. Moro n.11 provincia di R.E.

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento di una quota, da parte degli associati, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci eleggerà un Presidente, che avrà la rappresentanza dell'Ente, e un Vicepresidente, i quali avranno carica triennale, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.

Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, cittadini italiani e persone giuridiche.

I Soci avranno il diritto di frequentare i locali sociali che sono a disposizione.

L'Associazione si estinguerà se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ai sensi di legge.

I componenti deliberano all'unanimità di adottare lo statuto sociale allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

STATUTO DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Casalgrande R.E., via A. Moro 11 c/o Biblioteca Comunale una associazione non commerciale, operante nel settore culturale che assume la denominazione "G.F.T. Gruppo Fotografico il Torrione".

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione culturale sia nazionali, internazionali che locali.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART.2

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività culturali;
- b) Studiare ed applicare un mezzo tecnico come la fotografia sviluppandone tutte le possibilità di espressione approfondendone le più svariate forme e linguaggi possibili
- c) Proporre iniziative culturali tipo: Concorsi fotografici, mostre, corsi didattici, proiezioni di audiovisivi, incontri di interscambio di materiale fotografico nuovo e usato, e ogni altra attività inerente allo sviluppo e alla divulgazione della fotografia in genere.
- d) gestire spazi, propri o di terzi, adibiti allo svolgimento delle proprie attività.
- e) Promuovere e commercializzare attività editoriali.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire spazi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali;
- b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei Soci e' illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà essere presentato da due Soci iscritti, che ne faranno richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

ART. 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, **per mancato pagamento della quota associativa annuale**, per esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Fondo Comune

ART.11

Il fondo comune e' indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblee

ART.14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve essere effettuata, da parte del Consiglio, mediante lettera inviata 8gg prima dell'incontro contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti la meta' più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione,

l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 18

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 , n. 662.

Norma finale**ART.23**

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Gruppo Fotografico il Torrione